

**RESOCONTO DELLA RIUNIONE DEL TAVOLO TECNICO CONGIUNTO COMUNI/ORDINI
PROFESSIONALI/REGIONE/STRUTTURA COMMISSARIALE/AGENZIA PER LA RICOSTRUZIONE DEL
09/04/2019**

Il Tavolo Tecnico Congiunto Comuni/Ordini Professionali/Regione/Struttura Commissariale/Agenzia Regionale per la Ricostruzione si è svolto in data 09/04/2019 presso l'Aula Magna della Regione Emilia-Romagna in Viale Aldo Moro 30.

Riepilogo dell'Ordine del Giorno dell'incontro trasmesso contestualmente alla convocazione:

1. approvazione del resoconto dell'incontro del Tavolo Tecnico Congiunto del 26/02/2019;
2. comunicazioni conseguenti il Comitato Istituzionale del 01 aprile 2019;
3. esame dei punti del documento del Coordinamento degli Ordini trasmesso per il TTC del 26 febbraio rimasti in sospeso durante l'ultimo incontro;
4. varie ed eventuali.

1) Punto 1 – Approvazione del resoconto dell'incontro del Tavolo Tecnico Congiunto del 26 febbraio 2019.

Con riferimento al primo punto dell'O. d. G. si è provveduto ad approvare, senza alcuna osservazione, il resoconto dell'incontro del Tavolo Tecnico del 26/02/2019 precedentemente trasmesso.

2) Punto 2 – Comunicazioni conseguenti il Comitato Istituzionale del 01 aprile 2019.

Con riferimento al 2° punto all'O.d.G. interviene il direttore dell'ARRIC che sintetizza quanto trattato e presentato in occasione dell'ultimo Comitato Istituzionale, tenutosi in data 01 aprile 2019. Due le direttrici principali: la prima riguarda le nuove risorse messe a disposizione sia dei Comuni che di particolari categorie produttive; la seconda riguarda la ridefinizione, anche in seguito alle sollecitazioni ricevute dal Tavolo, di scadenze, proroghe e quant'altro riguarda le funzioni organizzative interne all'Agenzia e ai Comuni interessati.

Si allega al presente resoconto il documento trasmesso ai membri del Comitato in occasione dell'incontro del 01 aprile e distribuito ai membri del TTC.

3) Punto 3 – Esame dei punti del documento del Coordinamento degli Ordini trasmesso per il TTC del 26 febbraio rimasti in sospeso durante l'ultimo incontro.

La trattazione è ripresa a partire dal punto 6, "Finiture su Sfinge", del documento già discusso parzialmente durante il Tavolo Tecnico del 26 febbraio. Al presente resoconto pertanto si riallega integralmente il documento per i necessari rimandi.

Il rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri illustra brevemente le richieste contenute nel documento, ovvero il non allineamento, tra MUDE e SFINGE, per quanto riguarda il trattamento di eventuali tagli sulla parte delle finiture connesse in fase di saldo finale (in estrema sintesi: puntuale e basato sul computo metrico effettivo su MUDE, proporzionale alla superficie su SFINGE).

Il rappresentante di Invitalia, in premessa, rimanda all'articolo 22 dell'Ordinanza 57/2012 e s.m.i., ricordando le conseguenze in termini di revoca del contributo qualora non siano pagate le quote a carico del beneficiario. Sul punto specifico sottolinea che il caso illustrato dal rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri è possibile ma non rappresentativo: il cosiddetto taglio proporzionale alle superfici ammesse e non ammesse avviene solo qualora il progettista non abbia scorporato/differenziato le voci di costo; il riconoscimento del contributo proporzionale alle superfici diviene pertanto l'unico percorso possibile in quanto sull'ordinanza 57/2012 importi per strutture e finiture connesse non prevedono ulteriori scorpori/sottocategorie. Sottolinea che per quanto riguarda eventuali disallineamenti essi non sono naturalmente frutto di refusi o di sviste normative (laddove è stato possibile si è cercato di allineare le due ordinanze) ma di scelte calibrate e motivate da parte del legislatore.

Il Rappresentante dell'Agenzia, dopo aver ribadito che si tratta di scelte precise dettate da esigenze diverse, si impegna comunque a valutare un ulteriore approfondimento della richiesta.

Si passa ad analizzare il punto 7, "Superfetazioni incongrue da demolirsi per effetto di norma urbanistica". Si precisa che l'argomento è già stato sottoposto all'attenzione del Tavolo Tecnico Congiunto in due occasioni, il 18/04/2018 e il 18/07/2018 (ai verbali dei quali si rimanda per ulteriori dettagli) e che riguarda un'unica pratica, per l'esame puntuale della quale si è svolto un incontro congiunto con il professionista incaricato e con i tecnici del Comune di San Felice sul Panaro; ad oggi non risultano altre pratiche nelle medesime condizioni. Il rappresentante dell'Agenzia ribadisce che le superfetazioni incongrue, ovvero realizzate abusivamente e poi legittimate, non sono ricomprese nella definizione di opera incongrua così come descritta dalla Legge Regionale 16/2002 "Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica del paesaggio" specificando che nel caso di specie, riportato dagli ordini nel documento presentato, tali opere trattandosi di una pertinenza agibile da demolire, non sono rimborsabili da contributo.

Si chiarisce inoltre che i comuni hanno individuato all'interno dei loro piani urbanistici le opere incongrue specificando che in territorio rurale in presenza di opere abusive in edifici assoggettati a vincolo anche se legittimati e qualora - per causa di forza maggiore - dette superfici agibili debbano essere demolite, non debbono e non possono essere ricostruite, riconsegnando struttura alla corte agricola e quindi riportandola ad uno stato originario.

Per quanto riguarda il punto 8, "Revoche", il rappresentante dell'Agenzia chiarisce in premessa che a) la concessione e l'eventuale revoca non sono mai oggetto di negoziazione/contrattazione ma sempre di

applicazione delle norme e dunque, in caso di possibili errori nell'interpretazione delle stesse, sarà sempre compito dell'autorità competente valutarne la fondatezza in presenza di ricorsi/contenziosi; b) non è possibile, per nessuna ragione, applicare criteri di "compensazione" di alcun tipo in caso di revoche/mancate concessioni.

Interviene sul punto anche il rappresentante della DG Agricoltura per fare chiarezza su quanto riportato nel documento del Coordinamento degli Ordini, sottolineando come obiettivo unico di tutti i soggetti istruttori sia sempre il raggiungimento del pubblico interesse e per questo, nel momento in cui intervengono elementi ostativi, è dovere della struttura intervenire. Non concorda sui dati forniti dagli Ordini fornendo elaborazioni in possesso del SII Agricoltura, basate sull'analisi di tutte le richieste di contributo depositate: sulle pratiche oggetto di concessione il tasso di taglio/riduzione è stato pari al 57% nel settore "Industria", al 60% nel settore "Commercio", e addirittura al 63% nel settore Agricoltura; i dati a disposizione del SII Agricoltura smentiscono dunque che il settore agricolo abbia mostrato esiti istruttori diversi da altri settori. Le economie in fase di realizzazione (differenze tra erogato e concesso) sono allineate in tutti i settori senza picchi in nessuno di essi, e si attestano intorno al 5%. Anche facendo un raffronto con situazioni analoghe (per esempio sui fondi strutturali europei) si ribadisce che il dato è assolutamente fisiologico.

Il punto 9, "Scadenze", risulta superato dalle Ordinanze nel frattempo emesse che hanno ridefinito il quadro di scadenze/proroghe. Per eventuali approfondimenti dei singoli casi si rimanda ai canali usualmente utilizzati.

In merito al punto 10, "SAL Parziali o Finali", il rappresentante di Invitalia chiarisce che spesso è la richiesta della verifica della sussistenza/efficacia dei titoli abilitativi a comportare un allungamento dei tempi, richiedendo una necessità di riscontro con il soggetto terzo competente, in questo caso il Comune. Il rappresentante di Invitalia ribadisce che non è richiesto l'espletamento di un ulteriore controllo di conformità ma solo la mera sussistenza o meno del titolo. I rappresentanti dei Comuni sottolineano che si tratta comunque di un aggravio istruttorio stante la formulazione della richiesta e che pertanto la stessa comporta un'attività aggiuntiva dell'Ente. I rappresentanti dei Comuni auspicano una standardizzazione concordata con Invitalia per poter ridurre le tempistiche espletando solo quanto strettamente necessario. Sul tema interviene anche ANCE ribadendo, anche attraverso una circolare esplicativa, la priorità di questa ridefinizione delle procedure.

Il direttore dell'ARRIC concorda sulla necessità di un intervento migliorativo proponendo nuovi momenti di incontro specifici sul tema da parte dei soggetti interessati, attraverso il coinvolgimento dei rispettivi rappresentanti.

Per quanto riguarda il punto 11, "Help Desk MUDE", il direttore dell'ARRIC chiarisce che la motivazione di eventuali risposte non considerate esaustive è spesso da imputare alla sempre maggiore complessità delle

domande presentate, che necessitano di una prima fase di riscontro interlocutorio al fine di un appropriato approfondimento e coinvolgimento delle parti (richiedente/soggetto concedente). Si ribadisce la volontà di farsi carico di eventuali casistiche particolari, anche con strumenti diversi dal ticket HD (incontri etc.), ma si sensibilizzano le parti a formulare quesiti congiunti e il più possibile dettagliati.

4) Punto 4 – Varie ed eventuali.

Il direttore dell'ARRIC informa il tavolo dell'avvio di un percorso di analisi del processo di ricostruzione che coinvolgerà tutti i membri del Tavolo; valutazione sul complessivo dei sette anni trascorsi dal sisma che non sia una mera rendicontazione contabile/quantitativa, rendicontazione questa sempre pubblicata e costantemente aggiornata, ma uno studio più ampio sull'efficacia del processo di ricostruzione.

I rappresentanti degli Ordini chiedono chiarimenti sul Bando Inail. Il direttore dell'ARRIC comunica che sono in corso valutazioni per decidere eventuali nuove azioni.

Il rappresentante di ANCE chiede informazioni sugli approfondimenti, concordati nelle precedenti sedute, in merito alle differenze esistenti in merito al tema della cessione dei crediti su MUDE e su SFINGE e ricorda la necessità su possibili diversi impieghi degli immobili sfitti alla data del sisma recuperati con contributo pubblico (argomento già oggetto di precedenti TTC).

ALLEGATO I

**Sintesi misure approvate con ordinanze in discussione durante il
Comitato Istituzionale**

SINTESI MISURE APPROVATE CON ORDINANZE IN DISCUSSIONE DURANTE IL COMITATO

1. Nuove scadenze MUDE

Nuovi termini per le concessioni dei comuni: 31 ottobre 2019

Termine per il deposito delle integrazioni richieste e mai depositate: 30 giorni pena decadenza dal diritto al contributo

Termine per il deposito del primo SAL: scaglionato a seconda del livello di danno

Termine fine lavori per imprese agricole su MUDE: 29 maggio 2020

2. proroga scadenze fine lavori SFINGE

Entro il 27 dicembre del 2019, per le imprese per le quali sia stato emesso l'ultimo atto di concessione del contributo entro il 31 dicembre 2017;

Entro il 31 marzo del 2020, per le imprese per le quali sia stato emesso l'ultimo atto di concessione del contributo dall'1 gennaio 2018;

Entro il 30 aprile 2020, per le persone fisiche per le quali sia stato emesso l'ultimo atto di concessione del contributo entro il 31 dicembre 2017; - entro il 29 maggio 2020, le persone fisiche per le quali sia stato emesso l'ultimo atto di concessione del contributo dall'1 gennaio 2018.

3. Contributi ai comuni: 30 milioni per i centri storici

30 milioni destinati ai Comuni del cratere ristretto per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria che:

- favoriscano la ricostruzione, la rifunzionalizzazione del tessuto urbano, il miglioramento dell'accessibilità e dei servizi di prossimità nell'ambito della riorganizzazione degli spazi pubblici e di relazione;
- ricostruiscano e rafforzano l'identità dei luoghi per conservarne la morfologia urbana e per ricreare le condizioni di sicurezza e di vivibilità;
- contrastino la perdita di attrattività della struttura urbana, la staticità delle relazioni spaziali e funzionali.

Secondo i seguenti criteri di priorità:

- completamento stralci già finanziati con il Programma Speciale d'Area;
- conformità alla strumentazione urbanistica vigente;
- condizioni di fattibilità tecnica-amministrativa e finanziaria;
- presenza di politiche per il sostegno alle attività economiche, produttive o culturali a supporto/integrazione dell'intervento oggetto di finanziamento.

4. Fondi ricerca per PMI (art. 12 dl 74/2012)

4 milioni di euro per sostenere l'attività di ricerca industriale delle piccole e medie imprese e favorire il rilancio economico nei settori più colpiti dal sisma: biomedicale e industrie della salute, meccatronica e motoristica, agroalimentare, ceramica e costruzione Ict e prodotti multimediali e moda.

5. Bando start up

2 milioni di euro per l'avvio e il consolidamento di startup innovative per il rafforzamento dell'ecosistema locale e la diversificazione del sistema produttivo piano OOPP

6. Aggiornamento del Piano delle Opere pubbliche

Aggiornamento degli interventi finanziati e inseriti nel piano delle Opere Pubbliche anche a seguito della stipula del mutuo con Cassa depositi e prestiti relativo alle ultime risorse stanziare dal Governo per la ricostruzione.

7. proroga delocalizzazioni commerciali

prorogato il termine per il rientro delle attività commerciali dei centri storici delocalizzate temporaneamente. (coinvolti solo 6 comuni: Mirandola, Concordia, San Felice, Finale, San Possidonio, Novi di Modena)

EVENTI IN PROGRAMMA PER RICORRENZE 7 ANNI

30 marzo 2019: convegno organizzato dall'Agenzia per la ricostruzione nell'ambito del Salone del Restauro

12 maggio 2019: Evento della Protezione civile a Mirandola

16 maggio 2019: commissione assembleare e conferenza stampa per fare il punto sullo stato dell'arte della ricostruzione

31 maggio 2019: Convegno sulla ricostruzione delle Opere Pubbliche e dei Beni culturali

ALLEGATO II

Note trasmesse dal Coordinamento Ordini Tecnici Sisma 2012

NOTE SULLA RICOSTRUZIONE da portare al TTC del 26 febbraio 2019

1. Agibilità e decreto di saldo

È riscontrata una marcata criticità per l'emissione dei decreti di saldo dovuta alla verifica presso i Comuni da parte del SII delle attestazioni di agibilità rilasciate dai tecnici incaricati per gli immobili (ricostruiti o ristrutturati), in quanto i Comuni manifestano tempi di risposta molto lunghi (in genere diversi mesi), che impattano in modo negativo sia sui Tecnici, ma soprattutto sulle imprese esecutrici.

La criticità, evidenziata alla luce di quanto prevedono le normative edilizie non ha in sé ragione di esistere.

In conseguenza del sisma del maggio 2012 si è creato il "sistema" delle Ordinanze che, giustamente, richiedeva il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità o almeno la formazione del silenzio assenso, come previsto, sia dalle norme relative ai finanziamenti alle imprese, sia dall'allora vigente normativa in materia (L.R. 31/2002, art.22)¹, redatta con riferimento al T.U. dell'Edilizia (DPR 380/2001, artt. 24 e 25)). Detta normativa è stata abolita, con particolare riferimento all'art. 25 del DPR 380, tanto che oggi non esiste più il Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità (CCEA), ma, per effetto sia dell'art. 24 della stessa Legge, sia della normativa edilizia della Regione Emilia Romagna (legge 15/2013), è stata introdotta la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità (SCCEA). Attualmente quindi è detta segnalazione certificata che attesta l'agibilità dell'immobile: ***"La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata"***².

Nella nostra Regione, inoltre, la Norma è ulteriormente specificata nella L.R. 15/2013, dove all'art. 23 è specificato che l'immobile è utilizzabile dal momento della presentazione della SCCEA, senza alcun adempimento dovuto dalla pubblica Amministrazione al cittadino, fatta salva l'attività di controllo (sistematiche o a campione) da esercitare secondo le modalità previste dalla stessa legge regionale³.

¹ Art. 22 - Procedimento per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità

1. Entro quindici giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori il soggetto interessato presenta allo sportello unico per l'edilizia la domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità corredata:

a) dalla richiesta di accatastamento dell'immobile, quando prevista, sottoscritta dal richiedente, che lo sportello unico per l'edilizia provvede a trasmettere al catasto;

b) da copia della scheda tecnica descrittiva e dei relativi allegati.

2. Lo sportello unico per l'edilizia comunica il nome del responsabile del procedimento, il quale può richiedere, entro i successivi trenta giorni dalla presentazione della domanda, documenti integrativi non a disposizione dell'amministrazione o che non possono essere acquisiti dalla stessa autonomamente. La richiesta interrompe il termine di cui al comma 3, il quale ricomincia a decorrere per intero dal ricevimento degli atti.

3. Il certificato di conformità edilizia e agibilità è rilasciato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta.

4. Il controlli sull'opera eseguita, a cui provvede lo sportello unico per l'edilizia entro il termine previsto per il rilascio del certificato, sono finalizzati a verificare la rispondenza dell'intervento realizzato agli elaborati di progetto approvati o presentati.

5. Il Comune con il RUE individua le modalità per effettuare il controllo, anche con riguardo ai diversi tipi di intervento ed ai diversi ambiti del territorio.

6. Nel caso di inutile decorso del termine di cui al comma 3, la conformità edilizia e agibilità si intende attestata secondo quanto dichiarato dal professionista nella scheda tecnica descrittiva. In tale caso la scheda tecnica descrittiva tiene luogo del certificato di conformità. ...

² Cfr DPR 380, art. 24, primo comma.

³ Art. 23 - Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità

In sintesi il ritardo della struttura competente all'emissione dei Decreti di saldo in attesa di attestazioni da parte dei Comuni è inutile e sostanzialmente *contra legem*, Legge che individua chiaramente nella SCCEA l'atto conclusivo del procedimento edilizio, dovendo il Comune solamente attestarne la presentazione nei termini previsti.

2. Richiesta di integrazioni / Documentazioni

Si evidenzia, come già fatto in svariate occasioni, che ogni nucleo/ogni istruttore avanza richieste di integrazioni diverse, generando una continua rincorsa alla presentazioni di documentazioni il più possibile esaustive. In sintesi per interventi analoghi sono richieste documentazioni diverse, con difficoltà dei tecnici a predisporre documentazioni adeguate ed esaustive, con conseguente allungamento dei tempi. Si rileva inoltre che anche in presenza di richieste di integrazioni simili, cioè per il medesimo argomento, nuclei diversi chiedono contenuti diversi, **si ribadisce ancora una volta che sarebbe utile che si predisponessero modelli tipo, con indicazioni**

-
1. La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità è presentata per gli interventi edilizi abilitati con SCIA e con permesso di costruire, ad esclusione degli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune, e per gli interventi privati la cui realizzazione sia prevista da accordi di programma, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a). La stessa segnalazione è facoltativamente presentata dagli interessati nei casi di opere eseguite con CILA e nei casi di titolo in sanatoria.
 2. La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili privi di agibilità che presentano i requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, l'attestazione di prestazione energetica, il superamento e non creazione delle barriere architettoniche, secondo quanto specificato dalla modulistica edilizia unificata. Ai fini del presente comma, la sicurezza strutturale degli immobili è attestata dal certificato di collaudo statico o, in carenza dello stesso, dalla verifica tecnica o dalla valutazione di sicurezza di cui all'articolo 14 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico) ovvero dal certificato di idoneità statica, predisposto da professionista abilitato secondo i criteri metodologici stabiliti dal decreto ministeriale 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47)). La Giunta regionale, con atto di indirizzo assunto ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 2008, può definire modalità semplificate per l'accertamento dell'idoneità statica delle unità strutturali.
 3. L'interessato presenta allo Sportello unico, entro quindici giorni dall'effettiva conclusione delle opere e comunque entro il termine di validità del titolo originario, la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità corredata:
 - a) dalla comunicazione di fine dei lavori;
 - b) dalla dichiarazione asseverata, predisposta da professionista abilitato, che l'opera realizzata è conforme al progetto approvato o presentato ed alle varianti, dal punto di vista dimensionale, delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, ad esclusione dei requisiti e condizioni i cui rispetto è attestato dalle certificazioni di cui alla lettera c);
 - c) dal certificato di collaudo statico o dal certificato di rispondenza di cui all'articolo 19 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), dalla dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico e da ogni altra dichiarazione di conformità comunque denominata, richiesti dalla legge per l'intervento edilizio realizzato;
 - d) dall'indicazione del protocollo di ricevimento della richiesta di accatastamento dell'immobile presentata dal richiedente, quando prevista;
 - e) dalla SCIA per le eventuali varianti in corso d'opera realizzate ai sensi dell'articolo 22;
 - f) dalla documentazione progettuale che si è riservato di presentare all'atto della fine dei lavori, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera c).
 4. La Giunta regionale, con la modulistica edilizia unificata, individua i contenuti dell'asseverazione di cui al comma 3, lettera b), e la documentazione da allegare alla segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, allo scopo di semplificare e uniformare l'attività di verifica della completezza documentale.
 5. Lo Sportello unico, rilevata l'incompletezza formale della documentazione presentata, richiede agli interessati, per una sola volta, la documentazione integrativa non a disposizione dell'amministrazione comunale. La richiesta sospende il termine per il controllo della segnalazione, il quale riprende a decorrere per il periodo residuo dal ricevimento degli atti.
 6. L'utilizzo dell'immobile è consentito dalla data di presentazione della segnalazione, fatto salvo l'obbligo di conformare l'opera realizzata alle eventuali prescrizioni stabilite dallo Sportello unico in sede di controllo della segnalazione di conformità edilizia e di agibilità, ai sensi del comma 11, secondo periodo.
 7. Sono sottoposti a controllo sistematico:
 - a) gli interventi di nuova costruzione;
 - b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
 - c) gli interventi di ristrutturazione edilizia.
 8. L'amministrazione comunale può definire modalità di svolgimento a campione dei controlli di cui al comma 7, comunque in una quota non inferiore al 20 per cento degli stessi, qualora le risorse organizzative disponibili non consentano di eseguire il controllo di tutte le opere realizzate.
 9. Fuori dai casi di cui al comma 7, almeno il 20 per cento dei restanti interventi edilizi, indicati ai commi 1 e 2, è soggetto a controllo a campione.
 10. I controlli sistematici e a campione sono effettuati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della segnalazione ovvero entro il termine perentorio di novanta giorni per gli interventi particolarmente complessi, secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

omogenee dei contenuti necessari all'istruttore ed al tecnico per il completamento dell'iter.

3. Novità conseguenti l'introduzione della fattura elettronica

Si evidenzia come con l'introduzione della fattura elettronica in diverse situazioni non è più accettato la presentazione di note pro forma, ma viene richiesta copia della fattura sin dal momento della richiesta di SAL/saldo sia richiesta la fattura (elettronica) definitiva, mettendo in difficoltà, come già ribadito in altre occasioni, i professionisti che si trovano a versare l'Iva con largo anticipo rispetto alla liquidazione delle fatture, inoltre in presenza di *tagli* alla liquidazione vi è difficoltà a rettificare gli importi fatturati a quelli liquidati.

In alcuni casi vengono richiesti i file xlm, file trasmesso all'Agenzia delle Entrate, dal quale non è così immediata la verifica dei dati contenuti. Occorre capire che cosa fornire esattamente, questo sia per SFINGE ed anche per MUDE, in quanto la problematica si riscontra in entrambe le piattaforme.

4. Bando Inail

Sono circolate informazioni diverse sull'accessibilità all'ultimo bando Inail, si chiede di chiarire se gli interventi su immobili agricoli con muratura siano ammessi o meno alla partecipazione al bando.

Si chiede inoltre, visto che il bando fa riferimento al regime *de minimis*, di chiarire in merito alla possibilità di accesso ai finanziamenti del bando per chi ha beneficiato di contributi ai sensi delle ordinanze della ricostruzione, con particolare riferimento a Ord. 57.

Come già evidenziato in varie sedi, uno dei motivi che porta la Committenza a non usufruire dei contributi a bando INAIL è imputabile alla modalità di erogazione del contributo, che ad oggi prevede che la quota di contributo sia erogata dopo il saldo degli importi di interventi e di spese tecniche da parte del Committente. **Sarebbe possibile attivare una modalità di erogazione simile a quella della ricostruzione, ovvero prevedere che la Committenza saldi solo la quota a suo carico e che la quota parte ammessa a contributo sia erogata con le stesse modalità della ricostruzione direttamente a imprese e professionisti?**

Scadenza tempi di presentazione domande: considerata la complessità e la mancanza di informazioni certe, si chiede la possibilità di procrastinare almeno di un mese la scadenza dei termini di presentazione delle istanze.

5. Hangar agricoli

Vista la DGR 7/2019 e richiamata la DGR 1211/2012 per la rimozione degli hangar agricoli temporanei,

si ritiene necessario chiarire:

- Ci sono contributi alla rimozione o è a totale onere del beneficiario?
- Se l'hangar viene rimosso, i componenti possono essere riutilizzati dal beneficiario per il rimontaggio, naturalmente fatti salvi le autorizzazioni necessarie sotto il profilo edilizio?
- Nel caso di rimozione (temporanea) e successivo rimontaggio nel medesimo sito, come deve essere documentata l'ottemperanza alle prescrizioni delle DGR?
- Chi ha già smontato gli hangar e ottenuto l'autorizzazione comunale al rimontaggio in altro sedime, cosa deve fare?

6. Finiture su Sfinge

La problematica che si evidenzia è relativa ad un disallineamento tra quanto avviene su piattaforma MUDE e piattaforma SFINGE in merito al riconoscimento del contributo di saldo per gli immobili con struttura in muratura in caso di intervento di miglioramento sismico in cui in fase di decreto di concessione è stata operata una riduzione percentuale delle opere di finitura per uno stralcio proporzionale su di una parte di superficie dichiarata non funzionale all'attività produttiva (solitamente il piano primo dell'immobile a fienile). In sostanza la problematica è rappresentata dal fatto che in caso di miglioramento sismico vengono sempre ammessi tutti gli interventi sulle strutture e vengono "tagliati" gli interventi sulle finiture. Il "taglio" nel decreto di concessione non avviene in modo puntuale sul computo metrico (intonaci interni, pavimenti ecc. ecc.), ma avviene in modo proporzionale rispetto alla superficie non riconosciuta. La cosa non coerente è che questo taglio iniziale proporzionale avviene anche in fase di rendicontazione finale sulle finiture realizzate, incidendo quindi su quelle finiture connesse alle opere strutturali che vengono necessariamente fatte in fase esecutiva. Il tutto perché la procedura SFINGE a differenza della procedura MUDE non contempla la categoria delle finiture connesse alle opere strutturali, con il risultato finale che immobili uguali inseriti su piattaforme diverse ottengono risultati di contributo diversi. Si inserisce un breve esempio della situazione evidenziata.

Fabbricato Rurale mq complessivi 200 mq di cui 60% al piano terra e 40% al piano primo

In fase istruttoria non viene riconosciuto utilizzato il piano primo

Fase Di Concessione:

Costo opere strutturali	100.000,00 € (A)
Finiture Connesse alle opere strutturali (Manto di copertura, intonaci esterni, tinteggi esterni, serramenti esterni ecc. ecc.)	35.000,00 € (B)
Finiture interne piano terra (intonaci interni, tinteggi interni, impianti interni ecc.)	15.000,00 € (C)
Finiture interne piano primo (intonaci interni, tinteggi interni, impianti interni ecc.)	50.000,00 € (D)
Totale finiture ed Impianti	100.000,00 € (B)+(C)+(D)
Totale richiesto in concessione:	200.000,00 € (A)+(B)+(C)+(D)

Contributo riconosciuto Mude	150.000,00 € (A)+(B)+(C)
------------------------------	--

Contributo riconosciuto SFINGE	150.000,00 € (A)+0,6*[(B)+(C)+(D)]
--------------------------------	--

Fase di Erogazione:

Costo opere strutturali	100.000,00 € (A)
Finiture Connesse alle opere strutturali (Manto di copertura, intonaci esterni, tinteggi esterni, serramenti esterni ecc. ecc.)	35.000,00 € (B)

Finiture interne piano terra (intonaci interni, tinteggi interni, impianti interni ecc.)	15.000,00 € (C)
Finiture interne piano primo (intonaci interni, tinteggi interni, impianti interni ecc.)	0,00 € (D)
Totale finiture ed Impianti	50.000,00 € (B)+(C)+(D)
Totale richiesto in erogazione	50.000,00 € (A)+(B)+(C)+(D)

Contributo erogato Mude	150.000,00 € (A)+(B)+(C)
-------------------------	--------------------------

Contributo erogato SFINGE	120.000,00 € (A)+0,6*[(B)+(C)+(D)]
---------------------------	------------------------------------

7. Superfetazioni incongrue da demolirsi per effetto di norma urbanistica

In merito a quanto già discusso in precedenti tavoli, si ribadisce quanto già riportato nel documento inviato dagli Ordini degli Ingegneri in merito al riconoscimento di un contributo parificato al livello operativo E3 per le superfetazioni giudicate incongrue dai vari strumenti urbanistici seppur lecitamente realizzate. Si evidenzia infatti che la **Legge Regionale 16/2002** "norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio", all'articolo 10⁴ e seguenti tratta le opere incongrue e ribadisce che la loro

⁴ Art. 10

Opere incongrue, progetti di ripristino e interventi di riqualificazione del paesaggio

1. Ai fini della presente legge si definiscono opere incongrue le costruzioni e gli esiti di interventi di trasformazione del territorio che per impatto visivo, per dimensioni planivolumetriche o per caratteristiche tipologiche e funzionali, alterano in modo permanente l'identità storica, culturale o paesaggistica dei luoghi.

2. Non rientrano nella nozione di opere incongrue gli immobili costruiti in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriali e urbanistici ovvero realizzati in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, per i quali trova applicazione la disciplina in materia di opere abusive.

3. La Regione definisce con atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 dell'art. 16 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", ulteriori elementi che connotano le opere incongrue e i criteri generali per la loro individuazione.

4. Il Comune, nell'ambito del Piano strutturale comunale (PSC), può individuare le opere incongrue presenti nel proprio territorio, definendo gli obiettivi di qualificazione del territorio che con la eliminazione totale o parziale delle stesse si intendono realizzare e gli indirizzi e direttive in merito agli interventi da attuare.

5. Il Comune, con il Piano operativo comunale (POC), disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare per l'eliminazione totale o parziale delle opere incongrue e per il ripristino e la riqualificazione paesaggistica, architettonica o ambientale del luogo, in conformità alle previsioni del PSC.

6. Ai fini di cui al comma 5, il Comune attiva prioritariamente una procedura negoziale con i soggetti proprietari degli immobili, secondo le modalità previste dall'art. 18 della L.R. n. 20 del 2000, e può promuovere la partecipazione di soggetti interessati all'attuazione dell'intervento di ripristino, attraverso un procedimento ad evidenza pubblica.

7. La deliberazione di approvazione del POC di cui al comma 5, determina la sottoposizione delle opere incongrue e delle aree oggetto di ripristino a vincolo preordinato all'esproprio e comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi ivi indicati.

8. Fuori dai casi di cui al comma 6, il Comune per dare attuazione alle previsioni del POC, provvede all'approvazione e alla realizzazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla legge per le opere pubbliche comunali e, qualora non abbia acquisito la proprietà degli immobili, avvia la fase di emanazione del decreto di esproprio, secondo la normativa vigente.

9. In via transitoria, nei Comuni dotati di strumenti urbanistici approvati ai sensi della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, recante "Tutela e uso del territorio" e successive modificazioni ed integrazioni, l'individuazione delle opere incongrue è attuata, anche attraverso apposita variante, nei casi e limiti definiti dagli artt. 41 e 42 della L.R. n. 20 del 2000, e gli interventi di ripristino sono soggetti a piano particolareggiato di iniziativa pubblica.

eliminazione rientra in un percorso espropriativo, pertanto ad avviso degli scriventi per tutte le opere giudicate incongrue per effetto dell'approvazione dei piani della ricostruzione le stesse se eliminate o ricostruite per effetto del sisma devono essere indennizzate adeguatamente all'interno del contributo alla ricostruzione.

8. Revoche

Ormai, qualsiasi motivazione per non corretto adempimento o esatto e/o pertinente, può portare alla revoca parziale se non totale del contributo, aumentando a dismisura il contenzioso (la cui spesa viene, da parte pubblica, è finanziata sempre dai fondi del sisma del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74), come da Ordinanza 19 del 04/09/2018.

Spesso ciò accade per l'agricoltura che, dapprima ha avuto un 45-50% di pratiche denegate (poco più di 1000 presentate, approvate 567) e di quelle approvate con contributi non al 100% del potenzialmente ammissibile, ma variabile ad una media dallo 75% al 60%. Ora si torna a decimare ulteriormente.

Si era ventilata l'ipotesi che con tutti questi risparmi si potesse, trovare il modo di riuscire a rifinanziare quelle aziende, che per un motivo o per l'altro non hanno potuto accedere al contributo e/o hanno potuto accedere a solo ad una parte di esso.

9. Scadenze

All'ultimo incontro del tavolo tecnico congiunto si era parlato di scadenze ben diverse rispetto a quelle emanate dalla Ordinanza n. 30 del 6 Dicembre 2018.

Considerate le ancora tante pratiche in sospeso crediamo sia necessaria una rivisitazione delle scadenze, a causa di molteplici fattori e più precisamente: per titoli edilizi non ancora definiti, per le difficoltà di liquidità delle imprese, per contenziosi vari, per fallimento dell'impresa esecutrice, ed ancora per varianti in corso, anche per condizioni dettate da Enti terzi, oppure per varianti da presentare e/o presentate a SFINGE/MUDE parzialmente definite o ancora da definire,

Si chiede inoltre di esplicitare le scadenze in un chiaro quadro riassuntivo.

10. SAL PARZIALI O FINALI

Purtroppo le integrazioni di cui al punto 2, spesso fanno lievitare le tempistiche che determinano la scadenze di "anti-mafia", White list, SOA, regolarità contributive; sia delle **imprese** che dei **beneficiari**, Questo porta ad ulteriori allungamenti dei tempi per i pagamenti che sono insostenibili sia per i professionisti che per le imprese.

11. HELP DESK – MUDE

Il servizio fornito inizialmente dall'Help desk per il MUDE, ha dato buoni frutti, ma ora che restano i casi più disperati che i comuni non riescono a risolvere perché non esattamente inquadrabili nelle ordinanze 29, 51 e 86/2012 o linee guida, non pare sia foriero di risposte all'altezza delle aspettative, ma fin troppo generalizzate, in quanto se dopo sei anni non si è trovato il modo di inquadrare un problema nelle ordinanze e linee guida, ci si attende dall'Help desk, qualcosa di più della risposta che qui allego, ormai utilizzata genericamente:

Buongiorno,

10. L'individuazione di opere incongrue può essere operata anche attraverso un accordo di programma promosso dalla Regione, dalla Provincia o dal Comune.

l'Help Desk Mude fornisce un servizio di informazione e di assistenza generale finalizzato alla corretta interpretazione delle ordinanze commissariali. Ai fini della qualificazione dell'immobile quale abitazione principale è da considerarsi esclusivamente la disciplina prevista dalle ordinanze commissariali di riferimento 29, 51 e 86/2012.

Ma se c'è un caso che non si qualifica, ne in un modo ne in un altro nella disciplina prevista....., come si deve fare? Occorre rivolgersi al giudice per dirimere la casistica ulteriore???

21 febbraio 2019

Coordinamento Ordini Tecnici Sisma 2012:
Federazione degli Ordini degli Ingegneri
Ordini degli Architetti area sisma
Collegi dei Geometri